

REGISTRAZIONE 852/04 – REGIONE PIEMONTE

Di seguito è riportata la documentazione per la registrazione al Regolamento 852/04.

Ulteriori specifiche sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/legislaz.htm>

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 852/2004/CE E DELL'ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, RECANTE "LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N. 852/2004/CE"

Con la D.G.R. n. 62-6006 del 28/05/2007, la Regione Piemonte ha inteso assicurare l'applicazione del Regolamento CE/852/2004, alla luce dell'Accordo stipulato al riguardo tra Stato, Regioni e Province Autonome.

In particolare, è stato necessario individuare nuove procedure relativamente all'obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di effettuare la notifica di ogni stabilimento posto sotto il loro controllo, anche al fine di chiarire il rapporto tra la registrazione di cui al Regolamento CE/852/2004 e l'autorizzazione sanitaria prevista per alcune attività dalla Legge 283/1962 e da altre specifiche normative settoriali (es. R.D. 3298/1928).

In particolare, l'Accordo Stato Regioni relativo al Regolamento CE/852/2004, individua le modalità di applicazione della "notifica ... ai fini della registrazione" di ogni stabilimento posto sotto il controllo dell'operatore del settore alimentare, nell'istituto giuridico della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Tale scelta è stata concepita con la finalità di soddisfare l'esigenza, imposta dalla norma comunitaria, di conoscenza delle imprese del settore alimentare da parte dell'autorità competente, con quella di semplificare le procedure di inizio dell'attività di impresa da parte degli operatori, sostituendo in tale settore l'autorizzazione sanitaria per le attività che vi erano soggette ai sensi della normativa previgente.

La nuova legislazione alimentare europea introduce, tra gli altri, il principio della responsabilità dell'operatore del settore alimentare, in base al quale l'operatore stesso deve garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sottoposte al proprio controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti, diversamente da quelli dettati dalla normativa precedente, si caratterizzano per essere incentrati sull'igiene dei processi produttivi di competenza dell'impresa alimentare e della conseguente sicurezza degli alimenti da questa trattati.

Da tale principio deriva l'indicazione, contenuta nell'Accordo Stato Regioni, che la registrazione avvenga a seguito di una dichiarazione effettuata dall'operatore del settore alimentare.

E' inoltre opportuno precisare che, nel nuovo contesto legislativo, i regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora non vengano adeguati alle normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente.

Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività (es. il Regolamento regionale 9/R del 2003, per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale, o le linee guida regionali del 2001 per la trasformazione e la vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole, ecc.), contenute nelle normative regionali vigenti, purché non in contrasto con i principi indicati dai Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

Riguardo all'inizio dell'attività, appare utile ricordare che la suddetta dichiarazione deve attestare la conformità dell'impresa ai pertinenti requisiti d'igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione, l'eventuale sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, abilitano all'esercizio dell'attività sotto lo specifico profilo del rispetto dei requisiti igienico sanitari. E' evidente che per l'esercizio di ogni specifica attività, sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le disposizioni delle presenti indicazioni operative si applicano:

a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004;

b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento CE/853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, nonché quelle contenute negli Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

E' opportuno specificare che per "produzione primaria" si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Si precisa inoltre che per "consumatore finale" si intende, *il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare* (Reg. CE/178/2000).

Art. 3 - Obbligo di notifica ai fini della registrazione

Il Regolamento CE/852/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di procedere alla notifica di ciascuno stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, per consentire all'autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento CE/882/2004.

1. Sono soggetti a notifica ai sensi del Regolamento CE/852/2004, con le modalità indicate all'articolo 4, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004.

2. Sono, inoltre, soggette a sola notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004:

a) la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell'azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 10.000 capi di pollame all'anno (Reg. CE/1029/2006) e di 500 capi di lagomorfi (conigli) e di piccola selvaggina allevata all'anno, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato II, cap. 3 del Regolamento CE/852/2004, per la fornitura da parte del produttore, direttamente:

- al consumatore finale, su sua richiesta,
- a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda agricola o nel territorio delle Province contermini;

b) la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo al consumatore finale (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda), anche tramite distributori automatici. Qualora l'azienda sia già registrata per la produzione di latte, l'attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica;

- c) la produzione di prodotti a base di latte ed in generale di alimenti di origine animale:
- per la cessione al consumatore finale,
 - per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell'ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa in termini di volumi, ma costituisca un'attività marginale.

3. Sono inoltre soggette a notifica:

- a) la produzione primaria in generale,
- b) la produzione correlata al commercio al dettaglio di alimenti, in sede fissa e su aree pubbliche,
- c) l'attività di affittacamere con somministrazione di alimenti, anche in forma non professionale,
- d) la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee.

4. Gli operatori del settore alimentare di cui ai punti 1, 2 e 3 che, alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, siano già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, non sono soggetti ad una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione. Per le imprese che hanno già in corso un procedimento autorizzativo, iniziato ai sensi della normativa previgente, è fatta salva la possibilità di effettuare una nuova notifica con la procedura indicata nella presente Deliberazione o di integrare il procedimento in corso con una dichiarazione conforme a quella enunciata nella modulistica da utilizzare ai fini delle notifiche di inizio e variazione attività, che sarà predisposta con specifica Determinazione della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità.

Nell'ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche di settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti o di produzione di mangimi (Reg. CE/183/2005), non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall'art. 6 punto 2 del Regolamento CE/852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l'inserimento nella specifica banca dati.

E' opportuno sottolineare che tale indicazione operativa riguarda non soltanto le aziende già registrate alla data di entrata in vigore del Regolamento CE/852/2004, ma anche le aziende che, successivamente a tale data, abbiano comunque effettuato o effettueranno gli adempimenti specifici previsti dalle normative di settore veterinario.

Resta inteso che ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, dovrà essere notificata all'autorità competente.

5. Qualora, nell'ambito di una stessa struttura operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni stabilimento.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento CE/852/2004 e quindi dall'obbligo di notifica:

- la produzione primaria per uso domestico privato,
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, nell'ambito della Provincia e delle Province contermini.

Con riferimento a quest'ultimo punto, al fine di stabilire l'ambito di esclusione in riferimento all'entità dei piccoli quantitativi di prodotti primari, sono escluse dall'obbligo di notifica le imprese agricole alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 32 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i. ("*...omissis.....esercenti attività agricole, che nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in*

caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro...omissis”).

I soggetti che, intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 32 bis del D.P.R. 633/72, sono tenuti, qualora richiesto dagli organi di controllo, a dimostrare (anche tramite autodichiarazione), l'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 35 del D.P.R. 633/72.

Qualora vengano a cessare o ad essere modificate le condizioni che hanno permesso l'esenzione dall'obbligo di notifica, l'impresa sarà tenuta ad effettuarla, con le modalità previste dalla presente Deliberazione.

Ferma restando la possibilità, per ogni tipologia di impresa, della fornitura diretta in modo occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, nell'ambito della Provincia e delle Province contermini, conformemente ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 9/2/2006 recante linee guida per l'applicazione del Reg. CE/852/2004.

Art. 4 - Modalità di notifica ai fini della registrazione

1. Salvo il disposto dell'articolo 3, punto 4 e in attesa che vengano stabiliti canali di comunicazione informatizzata tramite il Portale Nazionale delle Imprese o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, la notifica avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività, effettuata:

a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche), presso il Comune dove si trova la sede operativa dello stabilimento;

b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il Comune dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).

2. Il Comune trasmette copia della notifica ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, che provvedono alla registrazione, ovvero, ne verificano la registrazione presso una banca dati tra quelle esistenti e consultabili.

Art. 5 - Procedura di notifica ai fini della registrazione

1. Gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di cui all'articolo 3, presentano al Comune la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, corredata dalla documentazione prevista.

2. La DIA e la documentazione allegata devono essere presentate in triplice copia, di cui:

- una copia viene trattenuta dal Comune,
- una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente,
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica.

3. Per quanto attiene alle tipologie di notifica, vengono individuati i seguenti regimi:

- a) la DIA semplice, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative;
- b) la DIA differita, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative (es. R.D. 3298/1928, R.D. 1265/1934, DPR 967/1972, L. 32/1968 e s.m.i., ecc.), compresa la vendita di prodotti ittici.

4.

a) In caso di presentazione di DIA semplice, l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse);

b) in caso di presentazione di DIA differita, decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla data di protocollo del Comune, l'operatore del settore alimentare è legittimato a dare inizio all'attività senza attendere l'emanazione di ulteriori atti (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).

5. Il regime della DIA differita si applica anche qualora in uno stesso stabilimento siano svolte più attività ed una soltanto sia soggetta a tale regime. Tuttavia, a seguito di specifica richiesta da parte dell'operatore del settore alimentare, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL possono consentire l'inizio delle attività non soggette a DIA differita prima della scadenza dei 30 giorni, comunicando al Comune tale circostanza.

6. Le imprese che effettuano, sia attività soggette a riconoscimento (ai sensi del Regolamento CE/853/04), che attività soggette a registrazione (ai sensi del Regolamento CE/852/04):

- presentano istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità previste da specifico atto regionale,
- notificano l'inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità previste dalla presente Deliberazione.

7. Il Comune, verificata la correttezza formale della dichiarazione e della documentazione, trasmette, nel più breve tempo possibile dal suo ricevimento (anche secondo modalità consolidate), la Dichiarazione di Inizio Attività ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, che effettuano la registrazione, previo eventuale sopralluogo di verifica (nei casi di DIA differita).

8. A seguito della presentazione della DIA (semplice e differita) non è prevista l'emissione di uno specifico atto autorizzativo, ma è necessario che l'impresa alimentare conservi copia della DIA riportante la data e il protocollo di ricevimento.

Art. 6 - Notifica ai fini della registrazione delle imprese che operano su aree pubbliche

1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica con DIA deve essere presentata prioritariamente presso il Comune dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, presso il Comune dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente).

In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso il Comune dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l'attività esercitata con il negozio mobile o il banco temporaneo.

2. La notifica sarà effettuata con:

a) le modalità di DIA differita:

- per la vendita di carni fresche, all'interno di negozi mobili;
- per la vendita di prodotti ittici, su negozi mobili o su banchi temporanei;
- per l'attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere su negozi mobili (comprese le attività di cottura e frittura);
- per i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti, funzionalmente correlati alla vendita su aree pubbliche;
- per i depositi degli alimenti, funzionalmente correlati alla vendita sulle aree pubbliche, ad eccezione degli ortofruttilicoli freschi e dei prodotti confezionati non deperibili;
- per l'attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione di alimenti;

b) con le modalità di DIA semplice in tutti gli altri casi.

3. Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica per gli esercizi in sede fissa, conformemente all'art. 5 della presente Deliberazione.

4. Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima registrazione, è tenuta a comunicare al Comune competente sul laboratorio o sul deposito correlati, o in loro assenza al Comune dove ha sede legale l'impresa, ogni proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per le attività elencate al punto 2a) o per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità).

La comunicazione deve essere presentata in triplice copia, di cui:

- una copia viene trattenuta dal Comune,
- una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente sullo stabilimento,
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta comunicazione.

Successivamente alla prima registrazione, l'impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l'acquisto o la cessazione di ogni negozio mobile.

I titolari di negozi mobili già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa previgente, ottenuta antecedentemente alla data di pubblicazione della presente Deliberazione, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l'eventuale cessazione del negozio mobile (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità).

5. Resta valido quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n. 25-12456 del 10/05/2004 "Indicazioni operative per il commercio di alimenti su aree pubbliche", a condizione che non sia in contrasto con i contenuti della presente Deliberazione e con la normativa nazionale e comunitaria vigente.

Art. 7 – Notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto e comunicazione degli automezzi

1. E' opportuno ribadire che la notifica ai fini della registrazione, prevista dall'art. 6 del Regolamento CE/852/04, riguarda gli stabilimenti posti sotto il controllo dell'operatore del settore alimentare.

Pertanto, ai sensi del presente articolo, si devono intendere come stabilimenti solo le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti.

Per tali attività, queste imprese sono soggette ad obbligo di notifica ai fini della registrazione con le modalità della DIA semplice.

2. Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari elencati al seguente punto 3, è tenuta a comunicare al Comune competente sullo stabilimento (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità), ogni proprio automezzo utilizzato per tali trasporti, contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. Tale obbligo riguarda sia le imprese registrate ai sensi del punto precedente, che quelle diversamente registrate o riconosciute per altre attività, per le quali il trasporto costituisce un'operazione correlata al proprio stabilimento (es. un

deposito frigorifero con automezzi per la distribuzione, una macelleria che utilizza un mezzo per trasportare le carni al proprio negozio, ecc).

La comunicazione deve essere presentata in triplice copia, di cui:

- una copia viene trattenuta dal Comune,
- una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente sullo stabilimento,
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'operatore del settore alimentare e deve essere conservata sull'automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta comunicazione.

Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l'impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l'acquisto o la cessazione di ogni automezzo.

3. Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono:

- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli,
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati,
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

4. I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'automezzo (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità).

Art. 8 - Attività temporanee

La preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche, ecc.), rappresentano situazioni con caratteristiche organizzative, strutturali e di attività particolari, non completamente sovrapponibili alle imprese alimentari che operano con una certa continuità..

Pertanto, stante l'opportunità di conservare una modalità di controllo sanitario sulle attività che prevedono in qualsiasi forma la preparazione e/o la somministrazione di alimenti, queste attività sono da assoggettare a DIA (differita alla data di inizio della manifestazione), mantenendo in essere l'attuale procedura, prevista dalla Determina Dirigenziale n. 70 del 16/5/2005.

Art. 9 – Distributori automatici di alimenti e bevande

Nel caso di imprese che effettuano la vendita al dettaglio tramite distributori automatici, la notifica ai fini della registrazione deve essere inoltrata, prioritariamente al Comune dove ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di laboratorio, al Comune dove ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di una di queste strutture, al Comune dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).

L'operatore del settore alimentare è inoltre tenuto a comunicare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, con le modalità attualmente in uso, la localizzazione dei distributori automatici di volta in volta installati.

Art. 10 - Aggiornamento degli stabilimenti e delle attività soggette a registrazione

1. I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a notificare al Comune, con la stessa procedura indicata all'art. 5, la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività,

nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo; il Comune trasmette la comunicazione ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente sullo stabilimento, per l'aggiornamento dell'anagrafe delle registrazioni.

In caso di cessione dell'attività, la notifica è effettuata dal nuovo titolare.

Eventuali variazioni soggette a specifica regolamentazione di settore (es. in materia di identificazione e registrazione degli animali), continueranno, qualora previsto, ad essere comunicate direttamente all'ASL territorialmente competente.

2. Si intendono variazioni significative, che richiedono la notifica prevista al punto precedente o la comunicazione, le fattispecie seguenti:

- nuove attività o tipologie produttive, intraprese presso lo stabilimento/esercizio, diverse da quelle già notificate;
- modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento/esercizio, rispetto alla planimetria allegata all'atto della prima notifica, diverso dalla semplice redistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili;
- l'acquisto o la cessazione di un negozio mobile utilizzato sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e confezionamento;
- l'acquisto o la cessazione di un automezzo adibito al trasporto delle sostanze alimentari elencate all'articolo 7, punto 3.

3. Per le modifiche o integrazioni significative che ricadono nel campo di applicazione della DIA differita, decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla notifica, l'operatore del settore alimentare è legittimato a dare inizio all'attività oggetto di modifica o integrazione.

4. Per la variazione dei dati identificativi, per la cessione o la cessazione dell'attività, per qualsiasi cambiamento significativo che ricada nel campo di applicazione della DIA semplice, l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).

5. Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l'obbligo di una nuova notifica ai fini della registrazione

Art. 11 - Sopralluogo di verifica

1. Nei casi di DIA differita, l'ASL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell'attività entro 30 giorni dalla data di protocollo della notifica o dalla comunicazione di cui all'articolo 10 punto 3, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti.

2. Qualora in esito al sopralluogo di cui al punto precedente, non siano state riscontrate carenze rispetto ai requisiti previsti, oppure le non conformità rilevate siano tali da non rappresentare un rischio per la sicurezza degli alimenti, l'attività può essere iniziata anche prima della scadenza dei 30 giorni (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).

L'ASL notifica l'esito del sopralluogo al Comune ed al titolare (anche contestualmente al sopralluogo stesso) e, se del caso, assegna un termine per l'adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.

3. Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori ovvero in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l'ASL notifica l'esito del sopralluogo al titolare dell'impresa alimentare ed al Comune, e adotta un provvedimento motivato di divieto ad iniziare l'attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate.

4. Benché la normativa comunitaria non lo consideri un obbligo, in fase di prima applicazione e fino ad una successiva comunicazione da parte della Direzione Sanità della Regione Piemonte, si ritiene opportuno che i Servizi delle ASL effettuino il sopralluogo di verifica di cui al punto 1, fatte salve motivate valutazioni del rischio, relative alla tipologia di attività dell'impresa registrata, che inducano ad agire diversamente.

5. Dopo aver effettuato l'eventuale sopralluogo preventivo o decorso favorevolmente il termine di 30 giorni senza sopralluogo, ogni intervento di controllo da parte dell'ASL sull'attività dell'impresa alimentare registrata, si colloca nell'ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale). In sede di controllo ufficiale, verranno valutate le misure adottate dall'operatore del settore alimentare, al fine di garantire il mantenimento della conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati.

E' opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l'autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall'art. 54 del Regolamento CE/882/2004, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità.

Art. 12 - Anagrafe delle registrazioni e delle comunicazioni

1. Nelle more di perfezionamento dello specifico sistema informativo regionale per la gestione delle attività di controllo ufficiale sulle imprese alimentari e in attesa che vengano stabiliti canali di comunicazione informatizzata tramite il Portale Nazionale delle Imprese o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti le nuove registrazioni e gli aggiornamenti degli stabilimenti, nonché le informazioni relative alle verifiche effettuate in fase di sopralluogo preventivo e durante l'attività di controllo ufficiale.

2. I dati minimi da registrare sono quelli obbligatori indicati nell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni sull'applicazione del Regolamento CE/852/2004:

- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale),
- numero di registrazione (facoltativo),
- tipo di attività (codice ISTAT/ATECO),
- data inizio attività,
- data fine attività,
- tipo di D.I.A.,
- ispezioni (data effettuazione, stato, esito).

3. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai fini del controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare.

4. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvedono ad integrare le informazioni degli stabilimenti registrati e riconosciuti, mantenendole aggiornate con le comunicazioni relative ai negozi mobili e agli automezzi di cui all'articolo 7 o con le autorizzazioni previgenti rilasciate ai sensi del D.P.R. 327/80.

5. Ai fini della presente Deliberazione, i Dipartimenti di Prevenzione della ASL assicurano, nell'ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.

Spazio per apporre il timbro di protocollo	Data _____ Prot. _____
--	------------------------

Al Comune di.....

Oggetto: Denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004
(da presentare in triplice copia)

1. Operatore del settore alimentare

Cognome:.....	Nome:.....
Codice Fiscale <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>	Telefono: FAX:
Data di nascita / /	Cittadinanza Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
e-mail.....@.....	
Luogo di nascita: Stato	Provincia Comune
Residenza: Provincia	Comune
Via/Piazza	N°..... C.A.P.
nella sua qualità di:	
<input type="checkbox"/> Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:	
Partita I.V.A. (se già iscritto): <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>	
con sede legale nel Comune di Provincia	
Via/Piazza	N°..... C.A.P. Tel
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)	CCIAA di
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:	
Denominazione o ragione sociale	
Codice Fiscale: <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>	
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>	
e-mail.....@.....	
con sede legale nel Comune di Provincia	
Via/Piazza	N°..... C.A.P. Tel
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di	
In caso di subingresso o di variazione di ragione sociale indicare la denominazione o ragione sociale e indirizzo della Ditta/Ente a cui si subentra:	
.....	
.....	

ristorazione pubblica **OBBLIGO DIA DIFFERITA**

In questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione, compresa quella su aree pubbliche, che si svolgono in pubblici esercizi, rivolte ad un consumatore finale indifferenziato, quali bar, ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati (catering), tavole calde/fredde, circoli, ecc.

Specificare forma di ristorazione Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 Tipologia 4
 agriturismo catering altro.....

posti a sedere N. addetti n.

ristorazione collettiva-assistenziale **OBBLIGO DIA DIFFERITA**

In questa voce sono comprese le forme di ristorazione che sono rivolte ad un consumatore finale identificabile, quali mense aziendali, scolastiche, di comunità (ospedali, case di cura/riposo, collegi, ecc.), centro cottura;

Specificare forma di ristorazione aziendale scolastica ospedaliera
 socio assistenziale altro

Specificare con preparazione /cottura in loco pasti veicolati

depositi e distribuzione all'ingrosso **OBBLIGO DIA DIFFERITA**

Sono ricomprese le attività di distribuzione prima dello stadio della vendita al dettaglio, quali, ad esempio, la vendita all'ingrosso, i depositi all'ingrosso, ivi compreso lo stoccaggio, anche temporaneo, di alimenti presso magazzini, corrieri, ecc.. Per l'attività di deposito all'ingrosso di carni e prodotti della pesca non protetti (esposti) o di commercializzazione in ambito comunitario o con Paesi Terzi di prodotti di origine animale confezionati/imballati sussiste l'obbligo del riconoscimento ai sensi del Reg. 853/2004.

- deposito e vendita alimenti confezionati e/o comunque protetti di origine animale
- deposito e vendita alimenti di origine non animale e/o bevande
- deposito e vendita alimenti di origine animale e non animale, con prevalenza di alimenti di origine.....
- altro

produzione primaria **DIA SEMPLICE**

Voce che comprende le attività finalizzate alla produzione, allevamento o coltivazione di prodotti primari animali o vegetali: vi rientra la raccolta, la mungitura, la produzione zootecnica precedente alla fase di macellazione, la raccolta di prodotti selvatici ai fini della vendita (quali ad esempio, funghi, piccoli frutti, lumache), ecc.

(E' esclusa dall'obbligo di notifica la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti, nell'ambito della Provincia o Province contermini, che forniscono direttamente il consumatore finale).

commercio al dettaglio in sede fissa **DIA SEMPLICE**

Sotto questa voce sono comprese tutte le attività che riguardano la **vendita al minuto** dei prodotti alimentari in sede fissa, ivi compresa quella tramite distributori automatici di alimenti e bevande, **da identificarsi nella relazione descrittiva**, e compresa la vendita per corrispondenza o tramite internet (con specificazioni nella relazione descrittiva)

OBBLIGO DIA DIFFERITA per la vendita diretta di latte crudo (anche tramite distributore automatico), per la vendita al minuto di carni fresche non lavorate o trasformate (macellerie), per i prodotti della pesca non lavorati o trasformati (pescherie).

Barrare la casella correlata al tipo di struttura utilizzata (classificazione d.lgs.114/98)

- esercizi di vicinato
- medie strutture
- grandi strutture
- distributori automatici altro.....

Specifiche obbligatorie per esercizi di vendita carni e prodotti ittici:

- carni fresche "a taglio" appartenenti alle specie: **(OBBLIGO DIA DIFFERITA)**
 - o BOVINA - o SUINA - o OVICAPRINA - o AVICUNICOLA
 - o EQUINA - o SELVAGGINA CACCIATA - o RATITI (struzzi)
- carni fresche preconfezionate all'origine, appartenenti a specie diverse **(DIA SEMPLICE)**
- alimenti surgelati (all'interno di uno spaccio vendita carni o prodotti ittici) **(DIA SEMPLICE)**
- prodotti ittici: o freschi - o congelati sfusi **(OBBLIGO DIA DIFFERITA)**
 - o con vendita di molluschi bivalvi vivi **(OBBLIGO DIA DIFFERITA)**
 - o con vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi **(OBBLIGO DIA DIFFERITA)**
- altro

commercio al dettaglio su aree pubbliche

Laboratorio correlato alla vendita su aree pubbliche OBBLIGO DIA DIFFERITA

- carni sezionate, delle specie: BOVINA - SUINA - OVICAPRINA - AVICUNICOLA
 EQUINA - SELVAGGINA CACCIATA - RATITI (struzzi)
- insaccati : freschi (di pronto consumo) stagionati (con presenza di idonei locali di stagionatura)
- preparazioni "pronte a cuocere" carnee ittiche
- preparazioni cotte (con presenza di idoneo locale cucina o girarrosto) carnee ittiche
- prodotti a base di latte altro laboratorio

Deposito correlato alla vendita su aree pubbliche OBBLIGO DIA DIFFERITA

(DIA SEMPLICE per i depositi di ortofrutticoli freschi e di alimenti confezionati non deperibili)

via n. Comune

a) **Vendita su aree pubbliche di**

- carni fresche delle specie: BOVINA - SUINA - OVICAPRINA - AVICUNICOLA - EQUINA DIA DIFFERITA
 prodotti ittici freschi OBBLIGO DIA DIFFERITA

b) **Vendita su aree pubbliche di altri prodotti alimentari (specificare nella sezione 4) DIA SEMPLICE**

c) **Preparazione e/o cottura alimenti in loco su aree pubbliche OBBLIGO DIA DIFFERITA**

(specificare i prodotti

d) **Somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche OBBLIGO DIA DIFFERITA**

Tramite (da compilare obbligatoriamente)

negozio mobile

banco temporaneo

Limitatamente ai negozi mobili che effettuano attività di vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione e/o attività di produzione, preparazione e confezionamento sull'area pubblica, la documentazione deve essere accompagnata dall'allegato 4, compilato per ogni negozio mobile utilizzato.

impresa di trasporto alimenti DIA SEMPLICE

Sotto questa voce sono comprese tutte le imprese la cui attività sia finalizzata al trasporto per conto terzi di prodotti alimentari (di qualsiasi genere) o ad attività di noleggio a terzi di automezzi-cisterne-container per il trasporto di alimenti.

- Tipologie di alimenti di cui si effettua il trasporto per conto terzi o per i quali si noleggiavano gli automezzi
- prodotti alimentari di vario genere confezionati o protetti
 - prodotti alimentari vegetali sfusi
 - altri prodotti alimentari sfusi
 - carni e/o prodotti ittici non confezionati o non protetti
 - alimenti surgelati
 - altri tipi di alimenti (specificare)

Tipologie di trasporto effettuato per conto terzi o per i quali si noleggiavano gli automezzi

- a temperatura controllata
- a temperatura ambiente

NOTA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DEI SINGOLI AUTOMEZZI DA PARTE DI QUALSIASI IMPRESA ALIMENTARE REGISTRATA O RICONOSCIUTA (art. 7 della Deliberazione regionale)

Limitatamente al trasporto dei seguenti prodotti alimentari:

- sostanze alimentari sfuse,
- alimenti surgelati,
- carni fresche e congelate e prodotti della pesca freschi e congelati,

ogni impresa alimentare, registrata o riconosciuta per qualsiasi attività, è tenuta ad effettuare una comunicazione al Comune competente sullo stabilimento (con modulistica conforme all' Allegato 3), per ogni singolo automezzo utilizzato per tali trasporti, sia quelle che richiedono la registrazione come "impresa di trasporto alimenti", che quelle per le quali il trasporto costituisce un'attività correlata al proprio stabilimento (es. un deposito frigorifero con automezzi per la distribuzione, una macelleria che utilizza un mezzo per trasportare le carni al proprio negozio, ecc).

affittacamere e bed & breakfast DIA SEMPLICE

altro (eventualmente sopra non specificato).....

4. Indicazioni delle sostanze o dei prodotti alimentari

In funzione della attività esercitata (indicata nel quadro 3) elencare, per generi merceologici, le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare, tenere in deposito, distribuire, commercializzare. Se si tratta di prodotti di gastronomia/rosticceria e di ristorazione, indicare le principali tipologie. (In caso di elenco sommario descrizioni maggiormente approfondite sulle produzioni saranno fornite nella relazione tecnica).

.....
.....
.....
.....
.....

In caso di produzioni miste indicare se i generi alimentari prevalenti sono di origine animale o vegetale/bevande

Alimenti origine animale

Alimenti vegetali/bevande

Le lavorazioni hanno/avranno carattere: stagionale permanente

5. Classificazione ATECO

Si tratta della classificazione dell'attività secondo i codici ISTAT (denominati ATECO 2002). Vi preghiamo di indicare i codici che corrispondono alle attività esercitate, come da iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese e alla Camera di Commercio.

Codici ATECO: _____

6. Dichiarazioni

Il sottoscritto/a dichiara che:

Sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, Allegati I e II, in funzione della attività svolta.

Sono rispettati i pertinenti requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti.

Che l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento di acqua potabile.

Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell'attività e l'acquisizione o la cessione di un automezzo o di un negozio mobile di cui sia prevista la comunicazione.

Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Il sottoscritto è consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Documentazione da allegare

1. **Relazione tecnica datata e firmata dall'interessato** descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, contenente anche indicazioni in merito:
 - all'approvvigionamento idrico,
 - allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dei sottoprodotti di origine animale, alle emissioni in atmosfera, in riferimento all' del Reg. CE/852/2004
 - alle attrezzature presenti per la conservazione, la cottura e la lavorazione

La relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata per le attività con carattere industriale. Per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione o che non allevano animali destinati alla produzione di alimenti e per gli esercizi commerciali di vendita al minuto è sufficiente l'elenco delle produzioni e dei generi alimentari posti in commercio.
2. **Planimetria completa dell'esercizio in scala 1:100 datata e firmata dall'interessato** con indicata superficie e altezze dei locali, destinazioni d'uso di ciascun locale. Inoltre, per gli stabilimenti che effettuano attività di lavorazione/trasformazione, indicare la disposizione delle linee di produzione (layout), della rete idrica e degli scarichi. La piantina planimetrica non è richiesta per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione.
3. **Mezzi di trasporto alimenti soggetti a comunicazione (con modulistica conforme all'Allegato 3)**
Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono:
 - le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli,
 - i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati,
 - i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
4. **Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL (ove previsto), attestante il pagamento dei diritti sanitari**

5. **Solo nel caso di commercio al dettaglio su aree pubbliche**, in sostituzione della planimetria si dovrà allegare una relazione tecnica riportante:
 - descrizione dettagliata delle caratteristiche del negozio mobile (con specifiche in merito all'autonomia del mezzo) rispetto:
 - all'energia elettrica (presenza o meno del generatore di corrente e relativa potenza),
 - alla riserva di acqua potabile (serbatoio di capacità adeguata),
 - alla capacità di contenere gli scarichi dell'acqua utilizzata (serbatoio per acqua di scarico a circuito chiuso);o del banco rimovibile,
 - indirizzo del luogo del loro ricovero,
 - modalità di conservazione degli alimenti deperibili nelle fasi in cui questi non sono commercializzati, con segnalazione di locali e celle frigorifere eventualmente utilizzate.

Negozi mobili soggetti a comunicazione (con modulistica conforme all'Allegato 4)

Limitatamente ai negozi mobili che effettuano su tali autobanchi le seguenti attività, la documentazione deve essere accompagnata dall'allegato 4, compilato per ogni negozio mobile utilizzato:

- per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione;
- per l'attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere (comprese le attività di cottura e frittura);
- per l'attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione di alimenti;

Vi preghiamo, ove possibile di fornire anche le informazioni non obbligatorie che potranno essere utili (es. fax, e-mail codice ATECO) per accelerare l'istruttoria e consentirci di informarvi sullo svolgimento della pratica.

Privacy: nel compilare questo modello si richiede di fornire dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

Spazio per apporre il timbro di protocollo	Data _____ Prot. _____
--	------------------------

Al Comune di.....

Oggetto: **Comunicazione relativa agli automezzi utilizzati per il trasporto alimenti**
(da presentare in triplice copia, per ogni singolo automezzo)

- comunicazione per acquisizione automezzo** (compilare tutti i punti ad esclusione del punto 8) **comunicazione per cessazione automezzo** (compilare solo i punti 1, 2, 3, 4 e 8)

1. Impresa alimentare che utilizza l'automezzo o impresa che noleggia a terzi l'automezzo

Denominazione o ragione sociale	
Codice Fiscale: <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
Partita I.V.A. (se diversa da C.F.): <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
con sede operativa nel Comune di Provincia	
Via/Piazza N° C.A.P.	

2. Intestatario dell'automezzo riportato sul documento di circolazione (se diverso dal punto 1)

Cognome:.....	Nome:.....
Codice Fiscale <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
Residenza: Provincia	Comune
Via/Piazza N° C.A.P.	

3. Identificativo dell'automezzo

<input type="checkbox"/> Marca	<input type="checkbox"/> Tipo	<input type="checkbox"/> Targa
<input type="checkbox"/> in possesso di ATP in corso di validità (obbligatorio per mezzi coibentati o frigoriferi, destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata) – (da non barrare in caso di cessazione dell'automezzo)		

4. Luogo di ricovero abituale dell'automezzo (se diverso dalla sede operativa dell'impresa)

Via/corso/piazza	n. civico.
Comune	Provincia

5. Caratteristiche dell'automezzo

<input type="checkbox"/> cisterna adibita al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli
<input type="checkbox"/> veicolo adibito al trasporto degli alimenti surgelati
<input type="checkbox"/> veicolo adibito al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati
<input type="checkbox"/> altro _____

6. Caratteristiche del trasporto

<input type="checkbox"/> a temperatura controllata (mantenimento della refrigerazione/congelazione/surgelamento)
<input type="checkbox"/> isotermico
<input type="checkbox"/> a temperatura ambiente
<input type="checkbox"/> altro _____

7. Dichiarazione di conformità igienico sanitaria

<input type="checkbox"/> Si dichiara che le caratteristiche dell'automezzo e le modalità di trasporto sono conformi a quanto previsto dal Regolamento CE/852/2004 ed in particolare dall'Allegato II Capitolo IV.

8. Cessazione dell'automezzo

<input type="checkbox"/> Si dichiara che l'automezzo è stato cessato e non viene più utilizzato dalla presente impresa dal _____
--

DATA FIRMA

UNA COPIA DEVE ESSERE CONSERVATA SULL'AUTOMEZZO DURANTE IL TRASPORTO

Importi dovuti dagli operatori del settore alimentare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle A.S.L., quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti e di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente.

Tali importi non si applicano alla produzione primaria.

	PICCOLI (< 250 mq)	MEDI (250 < 1000 mq)	GRANDI (> 1000 mq)
Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti <u>che operano all'ingrosso</u> . Per ogni pratica di registrazione:	€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00
Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti <u>che operano al dettaglio</u> . Per ogni pratica di registrazione:	€ 50,00	€ 100,00	€ 150,00
Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente. Per ogni notifica di variazione significativa <u>in stabilimenti che operano all'ingrosso</u> :	€ 50,00		
Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente. Per ogni notifica di variazione significativa <u>in stabilimenti che operano al dettaglio</u> :	€ 25,00		
Per ogni automezzo o negozio mobile soggetto ad obbligo di comunicazione effettuata contestualmente o successivamente alla prima registrazione o riconoscimento dell'impresa:	€ 30,00		

Ai fini della valutazione della superficie dello stabilimento, da utilizzare per determinare la dimensione, si deve tenere esclusivamente conto delle aree produttive correlate alla/e attività per cui si effettua la notifica, comprese le aree di deposito delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti, le pertinenze a servizio (gabinetti, spogliatoi, ecc.), gli eventuali locali per i Servizi del controllo ufficiale, esclusi gli uffici amministrativi e tutte le altre aree che non sono correlate all'attività oggetto di registrazione.

PRIME NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 79-7605
DEL 26/11/2007

Rapporti Comuni - ASL:

Ai fini di una corretta applicazione delle indicazioni contenute nella D.G.R. 79-7605, si ritiene necessario definire in modo chiaro i rapporti che devono intercorrere tra i Comuni, che ricevono le notifiche da parte degli operatori del settore alimentare, e gli uffici dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

Le motivazioni principali che hanno indotto la Conferenza Stato-Regioni ad individuare i Comuni quali uffici incaricati a ricevere le notifiche (DIA), possono essere così riassunte:

- diffusione capillare sul territorio nazionale;
- abitudine dell'utenza ad interfacciarsi con il proprio Comune per le Autorizzazioni sanitarie;
- facilità e comodità logistica per l'utenza obbligata a presentare le notifiche;
- frequente concomitanza, per i nuovi esercizi, della presentazione della DIA commerciale e di quella sanitaria;
- situazione organizzativa non chiaramente definita, per molte ASL in fase di accorpamento in diverse Regioni italiane.

Tuttavia, non è da escludere che nel prossimo futuro, non appena saranno stabilizzati gli ambiti territoriali delle nuove ASL piemontesi e, soprattutto, verrà conseguentemente ridefinita l'ubicazione degli sportelli "front office" aperti al pubblico, si possa prevedere la notifica da parte dell'operatore del settore alimentare direttamente agli uffici ASL competenti.

Tale ipotesi, rientra tra le modifiche proposte dalla Regione Piemonte e da altre Regioni alle Linee Guida per l'applicazione del Regolamento CE/852/2004 contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 9/2/2006.

Allo stato attuale,

ai Comuni spetta:

- **ricevere le notifiche** (DIA), presentate dagli operatori del settore alimentare tramite l'Allegato 2 alla D.G.R. 79-7605;
- **verificare esclusivamente la compilazione dei dati anagrafici essenziali** richiesti nel frontespizio dell'Allegato 2 ed in particolare:
 - cognome e nome del titolare,
 - il recapito telefonico,
 - la denominazione (Ragione Sociale) completa della Ditta,
 - il codice fiscale della Ditta (o la P.IVA se diversa dal codice fiscale),
 - l'indirizzo della Sede Legale della Ditta,
 - l'indirizzo dello stabilimento/esercizio;
- **verificare la presenza** (non i contenuti) **degli allegati** obbligatori minimi;
- **assegnare un numero di protocollo ed una data di ricevimento** della notifica;
- **restituire all'interessato una copia protocollata;**
- **trasmettere all'ASL una copia protocollata.**

ai Servizi ASL del Dipartimento di Prevenzione spetta:

- **ricevere le notifiche** (DIA), inoltrate dai Comuni;
- **verificare la completezza delle informazioni** richieste nell'Allegato 2;
- **completare le informazioni mancanti o incomplete:**
 - recuperandole direttamente, ove possibile, dalle anagrafiche ufficiali accessibili e consultabili (es. AAEP-<http://intranet.ruparpiemonte.it/aaep/T>, www.infoimprese.it, ecc.), nel caso l'operatore sia già registrato nel Registro Nazionale delle Imprese,
 - richiedendole direttamente all'operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.),
 - evitando di ritornare le pratiche ai Comuni;

- **verificare l'adeguatezza degli allegati** (planimetria e relazione tecnica):
 - richiedendo eventuali integrazioni direttamente all'operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.),
 - evitando di ritornare le pratiche ai Comuni;
- **effettuare la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte;**
- **effettuare, se del caso, il sopralluogo;**
- **trasmettere, se del caso, al Comune l'esito del sopralluogo.**

L'eventuale interruzione dei termini del procedimento (nel caso di DIA differita), non è mai in carico ai Comuni, ma dipende esclusivamente dall'ASL, in quanto titolare della registrazione ai sensi del D.Lvo 193/2007.

Produzione primaria:

Si ribadisce che, come indicato nell'Allegato I del Reg. CE 852/2004, rientrano nell'ambito della produzione primaria "il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura", nonché il trasporto ad uno stabilimento di trasformazione.

In tal senso, per mera e non esauriente esemplificazione, si intendono rientranti nella definizione di produzione primaria: il deposito dei prodotti nell'azienda di produzione (cereali, ortofrutta, latte ecc.) ed il semplice confezionamento dei prodotti primari.

Conseguentemente, non sono richieste singole e distinte o successive notifiche per dette operazioni associate.

L'art. 4, punto 3 della DGR 79-7605 del 26/11/2007 precisa che ogni adempimento di registrazione da parte delle aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine animale, si intende assolto al momento dell'iscrizione in un registro previsto dalla normativa veterinaria di riferimento, sia per le aziende esistenti che per quelle di nuovo insediamento.

L'obbligo di notifica per queste aziende, secondo la prassi stabilita dalla citata deliberazione, è richiesto solo nel caso vengano intraprese attività che aggiungano nuove tipologie produttive relative alla produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, che non rientrano nella produzione primaria.

A questo proposito, richiamando anche quanto disposto dalla DGR 62-6006 del 28/5/2007, al fine di non ingenerare difficoltà e fraintendimenti interpretativi, nonché per uniformare le modalità di registrazione (considerando che molte aziende agricole effettuano produzione primaria mista di prodotti vegetali ed animali), si precisa che per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale, si considera assolto l'obbligo di notifica qualora risultino iscritte in registri pubblici correlati all'esercizio stesso dell'attività e consultabili dalle ASL (es. nel Registro Nazionale delle Imprese, accessibile tramite il portale regionale dell'Anagrafe delle Attività Economiche Produttive e/o nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese - SIAP), sia per le aziende esistenti che per le nuove attività.

Resta inteso che anche queste aziende sono soggette all'obbligo di notifica nel caso di aggiunta di nuove tipologie di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti che non rientrano nella produzione primaria (ad esempio, l'essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve vegetali ecc.).

Inoltre, si rende noto che è in fase di avvio, in collaborazione con l'Assessorato regionale all'Agricoltura, lo studio di sistemi integrati che consentano, in tempi ragionevolmente brevi, una maggiore interazione tra i diversi sistemi informativi regionali, con l'obiettivo di permettere all'Autorità competente (ASL) la fruizione di dati aggiornati e significativi sulle imprese alimentari afferenti alla produzione primaria vegetale.

Tariffe:

- Le tariffe di cui all'Allegato 5 della DGR 79-7605 sono onnicomprensive di ogni onere dovuto dall'utente ai fini della registrazione.
- **Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a variazione dei dati identificativi e/o di cessione dell'attività:** ad esclusione della mera comunicazione di cessazione dell'attività, ogni altra variazione dei dati identificativi dell'impresa o la notifica di subingresso/cessione di una attività è soggetta al pagamento dei diritti di gestione istruttoria di cui all'Allegato 5 della DGR 79-7605 del 26/11/2007, al pari delle notifiche relative a variazioni significative, in quanto comportano un aggiornamento della pratica di registrazione esistente.
Nell'ipotesi di variazione o aggiunta di tipologia di attività (per esempio: esercizi pubblici che passano dalla tipologia 1 alla tipologia 3, oppure gastronomia che aggiunge produzione di pasta fresca, ecc.), non si considera nuova attività, ma modifica significativa della registrazione preesistente e si applica la tariffa corrispondente.
In caso di cessione, la notifica ed il relativo pagamento dei diritti sono esclusivamente a carico del nuovo titolare.
- **Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a imprese alimentari prive di uno stabilimento:** relativamente alle imprese alimentari che non hanno "fisicamente" una sede operativa stabile (stabilimento, deposito, ecc.), quali ad esempio gli ambulanti senza laboratorio o deposito, si applica l'importo previsto dall'Allegato 5 per gli stabilimenti che operano al dettaglio con superficie < a 250 mq.
- **Integrazione dei diritti sanitari già versati con il precedente Tariffario Regionale:** stante lo sfavorevole rapporto costi-benefici per la Pubblica Amministrazione, non è opportuno richiedere eventuali integrazioni (nel caso in cui gli importi dell'Allegato 5 siano superiori a quelli del tariffario), viceversa se sono già stati versati importi superiori al dovuto è necessario, su richiesta dell'interessato, procedere al rimborso.
- **Stabilimenti riconosciuti già soggetti a contribuzione ai sensi del Reg. CE/882/2004 (ex D.Lvo 432/98):** gli stabilimenti riconosciuti (Reg. CE/853/2004), già soggetti a contribuzione ai sensi del Reg. CE/882/04 (ex D.Lvo 432/98), non sono soggetti al pagamento dei diritti previsti dall'Allegato 5 limitatamente alle comunicazioni dei mezzi di trasporto correlati con le attività riconosciute.
- **Pareri preventivi:** la cifra da applicare per i pareri preventivi è quella prevista dal Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939.
- **Contributo integrativo ENPAV:** agli importi elencati nell'Allegato 5 alla D.G.R. non si deve aggiungere il contributo integrativo ENPAV.

Variazioni dei dati identificativi, subingressi, modifiche significative dell'attività svolta:

- **Subingressi:** il nuovo titolare subentrante deve effettuare la notifica tramite DIA. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è a carico del nuovo titolare subentrante, cui spetta l'onere di dimostrare, se richiesto, tramite documentazione probante, l'assenso del precedente titolare.
Gli allegati (planimetria e relazione tecnica) sono da produrre esclusivamente nel caso di modifiche sostanziali e non di semplice subingresso.
Nel caso di subingressi, la **DIA** è sempre **semplice**, indipendentemente dal fatto che sull'allegato 2 sia indicato, nei casi specifici, l'"obbligo di DIA differita" (ad esempio subingresso di un esercizio di tipologia 4).
- **Variazioni significative:** a seguito di notifica relativa a modifiche strutturali significative che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e, comportino un ampliamento o una riduzione o una variazione d'uso dei locali produttivi dello

stabilimento/esercizio, ovvero un incremento dell'entità produttiva, l'operatore del settore alimentare non è tenuto ad interrompere l'attività in corso, a condizione che sia in grado di assicurare il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e garantire la sicurezza delle produzioni.

Nel caso, invece, di variazioni significative che comportino l'attivazione di nuove attività o di nuove tipologie produttive o importanti variazioni di utilizzo, l'operatore del settore alimentare, dopo la notifica (DIA), sarà tenuto ad attendere il decorso dei 30 giorni solo nel caso si tratti di nuove attività/tipologie produttive soggette a DIA differita (fatta salva l'eventualità, già prevista, di inizio anticipato a seguito di sopralluogo con esito favorevole da parte dell'ASL).

- **Variazioni non significative:** nel caso di variazioni non significative, quali la semplice redistribuzione degli spazi o di attrezzature, che non incidano sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali (per es: lo spostamento del banco bar da un lato all'altro del locale o l'introduzione in cucina di una cappa più ampia o la sostituzione di una cucina gas ecc.), non è necessaria la presentazione di una nuova DIA.

Per quanto attiene la vendita di carni fresche negli spacci macelleria, la semplice aggiunta di una o più specie animali, costituisce variazione non significativa e, pertanto, non necessita di una specifica nuova notifica.

Imprese alimentari assoggettate o escluse dall'obbligo di presentazione della DIA:

- **Esclusione dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione:** con la DGR 62-6006 del 28/5/2007, vengono considerate assolte dall'obbligo di registrazione previsto dal Regolamento CE/852/2004, tutte le imprese alimentari già iscritte e presenti con i loro stabilimenti/esercizi attivi, alla data di pubblicazione della medesima D.G.R., nel Registro Nazionale delle Imprese (istituito con la Legge 29/12/1993 n. 580), accessibile e consultabile da parte degli uffici regionali e delle ASL tramite l'Anagrafe delle Attività Economiche Produttive della Regione Piemonte, ovvero già iscritte in altre banche dati nazionali o regionali accessibili e consultabili attraverso altri sistemi informativi esistenti.

Tale obbligo è da considerarsi assolto anche per le imprese iscritte e presenti nei suddetti registri entro il 26/11/2007, data di approvazione della DGR 79-7605.

Questo provvedimento regionale ha specificato le modalità per effettuare la DIA, rendendo concreta ed effettiva la possibilità di assolvere all'obbligo di notifica ai fini della registrazione.

Alle imprese alimentari che ricadono nelle suddette fattispecie non risulta, pertanto, applicabile la sanzione prevista all'articolo 6, comma 3, del D.Lvo 193/2007.

Tuttavia, per tali imprese alimentari, le informazioni di utilità sanitaria, attualmente accessibili dalla consultazione delle banche dati summenzionate, non sono sempre esaurienti per le necessità del controllo ufficiale. Si renderà quindi necessario, in accordo con i Comuni e le Associazioni di Categoria, individuare, nel prossimo futuro, modalità di acquisizione di ulteriori informazioni pertinenti.

Sarà altresì opportuno, istituire efficaci canali di comunicazione, che rendano edotte tutte le imprese alimentari dei nuovi obblighi di notifica previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del presente capitolo e più in generale ai sensi della normativa comunitaria, è opportuno ribadire che l'obbligo di registrazione riguarda non solo l'impresa alimentare, ma anche ogni suo stabilimento/esercizio in attività.

Per quanto attiene la produzione primaria, vale quanto specificato nel relativo capitolo del presente documento.

- **Farmacie e parafarmacie:** solo le farmacie o le parafarmacie di nuova apertura o di subingresso debbono inoltrare la notifica (con DIA semplice).

Nel caso di farmacie già in attività, non è richiesta una nuova notifica, in quanto le stesse sono già registrate in specifici archivi consultabili dall'Autorità competente (Servizio Farmaceutico delle ASL).

- **Comunità alloggio:** nel caso di comunità alloggio con meno di 12 ospiti, trattandosi di autogestione assimilabile ad attività di preparazione familiare, non è necessaria la notifica, come già specificato nella Circolare regionale n. 19105/27.001 del 3 dicembre 2003.
- **Scuole di cucina e scuole alberghiere:** si ritiene necessaria la notifica (con DIA differita), in considerazione della difficoltà di stabilire la destinazione finale delle preparazioni, anche se le stesse vengono esclusivamente prodotte nei laboratori di esercitazione.
- **Rapporti commerciali tra produttori primari e ristoratori:** oltre quanto indicato nel capitolo riguardante la produzione primaria, il produttore primario è esonerato dalla notifica se cede piccoli quantitativi di prodotti primari direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali (tra i quali è compreso il ristoratore) che forniscono direttamente il consumatore finale nell'ambito della Provincia o delle Province contermini (così come indicato all'art. 3, punto 6 della D.G.R. n. 79-7605 del 26 novembre 2007).
- **Ristorazione collettiva (produzione in loco – pasti veicolati):**
 - nel caso in cui la mensa produca pasti all'interno della struttura o provveda alla cottura finale (con successiva consumazione diretta all'interno della stessa struttura), deve essere intesa come "mensa con preparazione/cottura finale in loco" (in tal caso è previsto l'obbligo di notifica con DIA differita);
 - nel caso in cui la mensa produca pasti all'interno della struttura, con successiva consumazione diretta all'interno della stessa, ma effettui anche la veicolazione dei pasti in altri refettori, si deve specificare contemporaneamente "mensa con preparazione/cottura finale in loco" e "pasti veicolati" (in tal caso è previsto l'obbligo di notifica con DIA differita);
 - nel caso in cui la mensa riceva pasti preparati e veicolati da un centro cottura esterno o da altra mensa, si deve intendere "pasti veicolati" (in tal caso obbligo di DIA semplice).
- **Bed & breakfast già in attività alla data di entrata in vigore della DGR:** poiché molti di tali esercizi non sono in possesso di Partita I.V.A., è opportuno richiedere ai singoli Comuni l'elenco dei bed & breakfast attivi sul loro territorio.
- **Laboratori e depositi correlati alla vendita su aree pubbliche:** nel caso in cui un'impresa alimentare che opera su aree pubbliche sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all'impresa stessa), ma allocati in due diversi Comuni di due ASL differenti, sono necessarie due notifiche (DIA) distinte.
- **Affitto dello stabilimento, dell'esercizio, dell'attività:** in linea di massima, la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l'attività.

Fiere e sagre (manifestazioni temporanee):

- **Scadenza termini della DIA differita:** la notifica è da intendersi come DIA differita al giorno previsto per lo svolgimento della manifestazione.
- **Gestione della notifica da parte dell'ASL:** per il momento e fino a successive comunicazioni ufficiali, ci si dovrà attenere alle specifiche indicazioni contenute nella D.D. n. 70/2005 (tipologia della documentazione, effettuazione di sopralluogo, eventuali prescrizioni, ecc.). La modulistica da utilizzare per la richiesta (con eventuali adeguamenti che la stessa ASL può effettuare), continua ad essere quella prevista dalla citata Determina regionale.
- **Comunicazioni al Comune e all'interessato:** poiché tale specifica DIA conserva una valenza particolare, si ritiene legittimo ed opportuno inviare una comunicazione al Comune solo in caso di prescrizioni o diniego dell'attività richiesta.
In caso di sopralluogo, copia del verbale dovrà comunque essere rilasciata all'interessato.
- **Tariffe:** per le tipologie B e C previste dalla succitata D.D. n. 70/2005, si continuano ad applicare le cifre indicate dal Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939 (36 Euro), indipendentemente dall'effettuazione o meno del sopralluogo.

Regolamento regionale 9/R

Nel caso di variazioni sostanziali dei locali, gli operatori che, pur avendo inoltrato la denuncia di adeguamento entro il 30/6/2006, non abbiano presentato la comunicazione di fine lavori entro i termini stabiliti (31/12/2007), dovranno presentare una DIA differita per modifica significativa, con tutti gli allegati previsti.

Alla stessa modalità di comportamento si dovranno attenere coloro che, pur non avendo presentato la denuncia di adeguamento entro il 30/06/2006, presentino successivamente al 31/12/2007 una comunicazione di fine lavori.

In tali casi si applica la tariffa relativa alle variazioni significative di cui all'Allegato 5 della D.G.R. 79-7605.

Automezzi e trasporto:

- **Automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria:** i titolari di automezzi che al 26/11/2007, data di entrata in vigore della DGR 79-7605, erano già autorizzati ai sensi del DPR 327/80 e la cui scadenza risulta essere successiva a tale data, possono richiedere ai Servizi ASL un'attestazione, rilasciata nell'interesse del privato, che confermi la validità di tale atto autorizzativo (si propone, in allegato A, un fac-simile di attestazione).
- **Contenitori per il trasporto alimenti sfusi:** non è previsto l'obbligo di notifica per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto degli alimenti sfusi (es. per il trasporto del latte dall'azienda di produzione ai distributori automatici), obbligo che vige, viceversa, per i contenitori di grandi dimensioni scarrabili. Rientra tra le responsabilità dell'operatore del settore alimentare, definire nel proprio piano di autocontrollo le caratteristiche e le modalità di gestione per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti sfusi.
- **Obbligo di registrazione e obbligo di comunicazione:** l'obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l'impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza (la registrazione ha lo scopo di far conoscere l'impresa/stabilimento all'Autorità competente per il controllo ufficiale).

Qualora l'impresa/stabilimento utilizzi, per fini correlati alla propria attività, automezzi o cisterne o contenitori scarrabili (da collegare ad una motrice) per il trasporto di:

- sostanze alimentari sfuse,
- alimenti surgelati,
- carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati,

dovrà comunicare l'acquisto e/o la cessazione di ogni automezzo che ricade in tale fattispecie utilizzando l'allegato 3 alla D.G.R. 79-7605.

Ai fini della comunicazione all'ASL, ogni automezzo deve essere correlato ad un'impresa alimentare registrata (intendendo con tale definizione anche i trasportatori per conto terzi c.d. "padroncini" e le società di noleggio).

Per le imprese di trasporto già attive prima del 26/11/2007, valgono le indicazioni contenute nel capitolo "Esclusione dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione".

L'operatore del settore alimentare che utilizza mezzi di trasporto che non ricadono negli obblighi previsti al capoverso precedente (ad es: verduriere che trasporta prodotti ortofrutticoli con un camioncino, panettiere che trasporta prodotti da forno ecc), non è tenuto ad alcuna comunicazione relativamente a tale automezzo.

Indicazioni specifiche per la vendita diretta di latte crudo attraverso erogatori automatici

Per poter installare e conferire il latte crudo agli erogatori automatici è necessario essere registrati ai sensi del Reg. CE/852/2004. A tal fine l'interessato è tenuto ad effettuare la notifica presso il Comune in cui è situata l'azienda di allevamento, mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'allegato 2 alla DGR 79-7605 del 26/11/2007, accompagnata da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte. Il produttore è inoltre tenuto

a rispettare le disposizioni previste all'Allegato I, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (come riportato al punto III dello stesso allegato).

Inoltre, per ogni erogatore che intende installare, il conferente deve compilare e consegnare direttamente all'ASL territorialmente competente sul proprio allevamento (in triplice copia), la "comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici" (di seguito "comunicazione"), allegata al presente documento (Allegato C).

Una copia della "comunicazione" sarà trattenuta dall'allevatore, una copia resterà all'ASL e, nel caso in cui una o più macchine erogatrici siano collocate in una o più ASL diverse da quella in cui è situata l'azienda di allevamento, la terza copia sarà inviata, a cura dell'ASL di pertinenza sull'allevamento, alla/e altre ASL competenti sull'allocazione della/e macchina/e erogatrice/i.

In questo modo si consente la possibilità di scambio di informazioni tra le ASL e l'emissione dei conseguenti provvedimenti, qualora si manifestino non conformità relative ai parametri del latte crudo (evidenziate presso l'allevamento o presso i punti di erogazione).

A tal fine si ricorda che l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (25 gennaio 2007), precisa che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove risiede l'Azienda di produzione o delle Province contermini (art.2 punto 3).

Qualora un conferente intenda cessare l'utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà far pervenire all'ASL competente sul proprio allevamento la "comunicazione", riferita a tale macchina, compilata nelle sezioni specifiche alla cessazione.

Diversamente, se non si intende più svolgere, in senso assoluto, l'attività di conferimento latte crudo tramite distributore automatico, si dovrà notificare la cessazione definitiva al Comune, mediante la compilazione dell'allegato 2 alla DGR 79-7605 e delle "comunicazioni" relative ai singoli erogatori.

Subentro in caso di non conformità del latte:

Nei casi di non conformità, il latte non potrà più essere conferito alle macchine erogatrici, fino a quando i parametri difformi non rientrano nella norma. Tuttavia, al momento della presentazione della/e "comunicazione/i", l'allevatore ha la facoltà di indicare il nominativo di un secondo allevatore, che può subentrargli nelle stesse macchine erogatrici in caso di non conformità (è consentita l'individuazione di un solo allevatore, la cui l'azienda dovrà obbligatoriamente risiedere all'interno della medesima ASL del primo. Non è consentito più di un subentro temporaneo). Il secondo allevatore sarà comunque tenuto, ad effettuare la propria notifica, ai fini della registrazione, presso il Comune in cui è situata l'azienda del proprio allevamento (mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'allegato 2 alla DGR 79-7605, accompagnato da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte).

Il secondo allevatore, prima di iniziare il conferimento di latte crudo, dovrà consegnare direttamente all'ASL competente sul proprio allevamento, per ogni erogatore a cui intende subentrare, la/e "comunicazione/i" in cui viene contemporaneamente evidenziata la temporanea sospensione del primo conferente (sottoscritta dal medesimo) e indicare sul distributore la propria ragione sociale e la sede dell'azienda agricola, in modo chiaro e visibile all'acquirente.

Conseguentemente, qualora gli erogatori siano situati presso altre ASL, il Servizio Veterinario trasmetterà alle stesse, copia delle comunicazioni ricevute.

Dal momento in cui i parametri del latte crudo del primo allevatore siano rientrati nella norma, quest'ultimo potrà nuovamente conferire il latte alla/e macchina/e erogatrice/i, contestualmente alla/e "comunicazione/i" di cessazione da parte del secondo allevatore che gli era subentrato.

Tutte le comunicazioni devono essere registrate sul sistema informativo www.vetalimentipiemonte.net.

Non è attualmente previsto il pagamento di diritti per la presentazione delle "comunicazioni" relative ai singoli distributori automatici.

Nel caso di subentro, il nuovo conferente, qualora non sia ancora registrato per il commercio in sede fissa tramite distributore automatico, è, viceversa, tenuto al pagamento dei diritti previsti all'atto della notifica.

Varie:

- **Attività di somministrazione in esercizi diversi da quelli definiti dal Reg. 2R/2008:** l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è definita dall'art. 2, comma 1 della Legge regionale n. 38/2006 che recita: *“Al fine della presente Legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”*. Su cosa debba intendersi per *“apposito servizio assistito”* e per *“a tal fine attrezzate”* si è espressa la Direzione Commercio e Artigianato della Regione, specificando che il servizio assistito è connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione.

Anche la preparazione per la somministrazione di una tazzina di caffè in un esercizio artigiano è configurabile come forma di servizio assistito con utilizzo di apposite attrezzature e, in quanto tale, assoggettabile alla disciplina di cui alla Legge regionale 38/2006 ed al conseguente rispetto dei requisiti del Regolamento 2R/2008.

In base a questa interpretazione, pur considerando la scarsa rilevanza sanitaria che alcune forme di servizio assistito con utilizzo di attrezzature possono avere (servizio al tavolo/banco, utilizzo di stoviglie e posate, ecc.), si ritiene necessario considerare questa attività, qualora introdotta in un esercizio diverso da quelli previsti dal Regolamento 2R/2008, come una modifica significativa e quindi soggetta a DIA, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 79-7605 del 26.11.07, per l'attribuzione della tipologia 1 o superiori.

Considerando che non sempre può risultare facile attribuire a determinate azioni il significato di *“servizio assistito”* ed *“utilizzo di attrezzature”*, anche in seguito alla L. 4.8.2006, n. 248 (c.d. Legge *“Bersani”*), si ritiene opportuno coinvolgere gli Uffici Comunali competenti sulla corretta applicazione della Legge Regionale 38/2006, in tutti i casi di difficile interpretazione.

- **Ristorazione pubblica e concetto di consumatore finale:** la ristorazione è assimilabile al consumatore finale solo per quanto attiene il campo di applicazione dell'attuale normativa sull'etichettatura.

In tutti gli altri casi rientra nella definizione di *“commercio al dettaglio”* ai sensi del Reg. 178/2002 (Art. 3 punto 7) e, conseguentemente, di tutto il c.d. *“pacchetto igiene”*:

“«commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso”.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del Reg. CE/178/2002, si intende per consumatore finale: *“il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare”*.

- **Procedimenti in corso, relativi ad istanze presentate prima della D.G.R. 79-7605:** nel caso in cui non sia stato ancora concluso il procedimento di autorizzazione, occorre invitare l'impresa a inoltrare una nuova DIA o ad integrare il procedimento in corso con una dichiarazione sottoscritta, conforme a quella enunciata alla Sezione 6 (Dichiarazioni) dell'Allegato 2 alla DGR.

In merito agli allegati (planimetrie, relazione tecnica), potranno essere utilizzati, se adeguati, quelli già presentati.

Nel caso di procedimento iniziato prima del 26/11/2007, per il quale sia già stato effettuato un sopralluogo che abbia evidenziato non conformità gravi da rappresentare un rischio per la salute

pubblica o la mancanza dei basilari requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, le conseguenti prescrizioni rappresentano di fatto un diniego all'inizio dell'attività.

Quando le non conformità saranno state risolte, l'OSA dovrà presentare una comunicazione di fine lavori all'ASL, che provvederà ad effettuare il sopralluogo di verifica per la conseguente registrazione.

- **Esercizi di competenza comune SIAN- SVET:** ogni Dipartimento definirà le procedure e gli oneri di registrazione e di interscambio dei dati, tenendo conto della necessità di semplificazione e favorendo l'utenza ed i Comuni.
- **Attività di congelamento o di confezionamento sottovuoto in esercizio di produzione al dettaglio:** tali attività, in precedenza di norma autorizzate con il rilascio di "nulla osta", non prevedono l'obbligo di una specifica notifica (DIA). Sono operazioni che rientrano nella responsabilità dell'OSA, il quale dovrà dimostrare di effettuarle conformemente ai principi previsti dal Reg. CE/852/2004. In particolare, il congelamento rappresenta una fase intermedia della preparazione finalizzata alla vendita al consumatore finale (semilavorato). Viceversa, l'attività di congelamento finalizzata alla vendita di prodotti congelati (sfusi o confezionati), si configura come un'operazione significativa ai fini della conservazione del prodotto anche successivamente alla vendita e, pertanto, necessita di apposita notifica.
- **Informazioni al Comune e all'interessato a seguito di sopralluogo effettuato prima dell'inizio attività (nel caso di DIA differita):** così come previsto all'art. 11 della D.G.R. 79-7605:
 - qualora in esito al sopralluogo, non siano state riscontrate carenze rispetto ai requisiti previsti, oppure le non conformità rilevate siano tali da non rappresentare un rischio per la sicurezza degli alimenti, l'attività può essere iniziata anche prima della scadenza dei 30 giorni (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse). In tal caso, l'ASL notifica l'esito del sopralluogo al Comune ed al titolare (anche contestualmente al sopralluogo stesso) e, se necessario, assegna un termine per l'adozione delle eventuali misure correttive;
 - qualora le non conformità rilevate, siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori, ovvero in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l'ASL notifica l'esito del sopralluogo al titolare dell'impresa alimentare ed al Comune, e adotta un provvedimento motivato di divieto ad iniziare, del tutto o in parte, l'attività, fino a quando il titolare non abbia risolto le non conformità rilevate.

Per favorire omogenee modalità applicative, si propongono alcuni esempi di verbali da utilizzare nelle diverse circostanze: Allegati B1, B2, B3, B4 e B5.